

# COMUNE DI BAONE

## STATUTO

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.20 del 12/06/1991 e n.51 del 13/12/1991, esecutive - Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 dell'11/10/1995, esecutiva e con deliberazione del C.C. n. 7 del 28.2.2002, esecutiva.

### TITOLO I° PRINCIPI FONDAMENTALI

#### ART. 1 (Autonomia della Comunità)

1. La Comunità civile di Baone, intesa come l'insieme delle persone legate da rapporti umani fondati sulla parentela, la amicizia, il vicinato, che vivono e risiedono nel Capoluogo e nelle frazioni, è autonoma.
2. L'autogoverno della Comunità si realizza attraverso il Comune secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione.

#### ART. 2 (Le funzioni del Comune)

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. A questo scopo, il Comune svolge le funzioni politiche, normative e di governo di cui è titolare, nonchè quelle attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, ispirando la sua azione ai principi di trasparenza, efficienza e responsabilità.
3. Tali funzioni sono esercitate secondo il presente Statuto, che detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione ed il funzionamento dell' Ente, in attuazione della Legge 8 giugno 1990, n.142, sull'ordinamento delle Autonomie Locali.
4. I principi fondamentali e gli indirizzi contenuti nella legge e nello Statuto vengono attuati con appositi regolamenti.

#### ART. 3 (I valori fondamentali)

1. Il Comune riconosce, promuove e tutela i diritti fondamentali dell' uomo e delle formazioni sociali, religiose e culturali nelle quali si forma la sua personalità.

2. Assume il rispetto per la vita umana, la libertà, la giustizia sociale e la solidarietà come valori fondanti la convivenza civile.
3. Sviluppa la più ampia collaborazione fra i cittadini nella costruzione del bene comune.
4. Si impegna a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della persona umana nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni spirituali e materiali.

#### ART. 4

(Finalità ed obiettivi dell'azione comunale)

##### 1. Il Comune esercita i propri poteri:

- per garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute e alla pari dignità sociale, attraverso la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, con la collaborazione degli altri Enti competenti e delle organizzazioni di volontariato;

- per rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, alla istruzione e alla cultura, sostenendo il compito educativo delle famiglie, agevolando l'attività formativa delle istituzioni scolastiche e favorendo la crescita culturale dei cittadini come valida ed efficace occasione di elevazione sociale;

- per promuovere l'affermazione del diritto - dovere al lavoro, combattendo la disoccupazione,sviluppando idonee iniziative per favorire l'inserimento dei giovani nella vita attiva e valorizzando le attività peculiari della propria economia come l' agricoltura, l' artigianato e i servizi commerciali e turistici;

- per realizzare un assetto organico ed una attenta valorizzazione del proprio territorio, delineandone uno sviluppo armonico e compatibile con l'ambiente, riconoscendo carattere prioritario alla tutela delle risorse naturali, storiche e culturali con l'obiettivo di assicurare alla collettività una migliore qualità della vita, in sintonia con le finalità della legge regionale 10 ottobre 1989, n.38, istitutiva del Parco Naturale dei Colli Euganei;

- per diffondere una cultura di pace, di tolleranza, di accoglienza verso ogni uomo, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, e per creare una rinnovata coscienza del problema del sottosviluppo di intere nazioni e della conseguente necessità di una crescente cooperazione internazionale per l'affermazione dei diritti inalienabili degli uomini e dei popoli.

#### Art. 5

(Le comunità intermedie)

1. Il Comune riconosce nella famiglia, prima cellula della società, una comunità primaria di relazione interpersonale e di apertura sociale e contribuisce alla piena realizzazione dei suoi diritti.

2. Valorizza l'insostituibile funzione delle associazioni religiose, culturali, economiche, sindacali, ricreative, sportive, del volontariato e della cooperazione nel favorire la crescita

umana e civile dei cittadini e la loro corresponsabilità nella organizzazione della vita politica, economica e sociale della Comunità.

Art. 6

(Cittadinanza attiva, partecipazione e informazione)

1. La cittadinanza attiva costituisce un atteggiamento essenziale per mettere al centro della vita della Comunità locale la tutela dei diritti della persona e per estendere l'efficacia della democrazia.
2. Ai cittadini e alle libere forme associative vengono assicurati reali spazi di partecipazione all'attività di governo dell'Ente.
3. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali, e cura, a tal fine, l'approntamento di idonei strumenti, come la diffusione di un periodico comunale, l'organizzazione di incontri, convegni, mostre e la realizzazione di rapporti permanenti con i mezzi di comunicazione di massa.

Art. 7

(Il ruolo delle forze politiche e sindacali)

1. Soggetti dell'attività politica e amministrativa sono i cittadini, i quali, attraverso la manifestazione di bisogni, esigenze e valori, esprimono una domanda politica che deve essere adeguatamente rappresentata.
2. Spetta alle forze politiche e sindacali contribuire alla partecipazione dei cittadini al processo di formazione e controllo delle decisioni politiche, svolgendo un insostituibile ruolo di mediazione fra le istanze della società civile e le pubbliche istituzioni.

Art. 8

(Programmazione e rapporti istituzionali)

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. A tale scopo sviluppa la propria azione mediante piani e programmi la cui formazione ed attuazione è ispirata al principio della più ampia partecipazione democratica.
2. Il Comune concorre alla determinazione ed alla realizzazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, ed informa i rapporti con tali Enti e con gli altri Comuni ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 9

(Territorio, frazioni e sede comunale)

1. Il territorio del Comune ha un'estensione di 24.44 Km<sup>2</sup> e confina con i Comuni di Este, Monselice, Arquà Petrarca, Galzignano, Cinto Euganeo e Lozzo Atestino.
2. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo Baone e dalle frazioni di Calaone, Rivadolmo e Valle S.Giorgio, storicamente riconosciute dalla Comunità.
3. La sede comunale è ubicata nel Capoluogo.

Art. 10  
(Stemma e gonfalone)

1. Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone.
2. Lo stemma, concesso con Regio Decreto 21 giugno 1928, raffigura, su sfondo azzurro, tre monti nascenti da un fiume, il tutto al naturale.
3. Il gonfalone, riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica n.4314 in data 2 ottobre 1989, ha la seguente foggia: drappo di azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento Comune di Baone.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali sono vietati.

TITOLO II  
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE  
Art. 11  
(Finalità della partecipazione)

1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'attività dell'Ente, al fine di assicurare la trasparenza, il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. I cittadini possono tutelare i loro interessi legittimi intervenendo nel procedimento amministrativo di formazione degli atti.
3. La consultazione della popolazione e delle associazioni è obbligatoria sul Piano di sviluppo economico e sociale della comunità e sul Piano Regolatore Generale, principali documenti della programmazione comunale.

Art. 12  
(Forme associative e relazioni con il Comune)

1. Il Comune valorizza e promuove lo sviluppo di ogni libera forma associativa che persegua finalità riconosciute di interesse locale.
2. Al fine di consentire una effettiva partecipazione delle associazioni alla vita amministrativa, viene istituito il registro comunale delle forme associative operanti nel territorio del Comune.
3. I requisiti ed il procedimento per l'iscrizione nel registro, nonché le modalità per l'accesso ai finanziamenti, alle strutture e ai servizi comunali, vengono determinati con norma regolamentare.

Art. 13  
(Diritti delle associazioni)

1. Le associazioni iscritte nel registro comunale sono titolari dei seguenti diritti:

- diritto all'informazione;
- diritto alla consultazione;
- diritto di presentare proposte ed interrogazioni.

#### Art. 14

##### (Diritto di informazione delle associazioni)

1. Senza pregiudizio del diritto di accesso all'informazione riconosciuto in generale a tutti i cittadini, alle associazioni, debitamente iscritte nel registro comunale, vengono riconosciuti i seguenti diritti:

a) ricevere nella propria sede sociale o presso lo stesso municipio, copia degli atti e delle deliberazioni degli organi collegiali comunali relativi a questioni e attività attinenti agli obiettivi propri delle associazioni;

b) ricevere nella propria sede sociale o presso lo stesso municipio, le pubblicazioni del Comune, così come tutte le informazioni divulgate, semprechè siano di interesse per la associazione, in relazione alle finalità perseguite.

#### Art. 15

##### (Consultazione delle associazioni)

1. Fatta salva la partecipazione delle associazioni di cittadini a singoli procedimenti amministrativi secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali, il Comune favorisce la partecipazione delle libere forme associative appositamente costituite alla formazione degli strumenti di programmazione e dei provvedimenti amministrativi di maggiore rilevanza.

2. A tale scopo, viene istituita la Consulta delle associazioni, presieduta dal Sindaco e costituita da tutte le realtà associative regolarmente iscritte nell'apposito registro comunale.

3. Con norma regolamentare verranno definite le modalità organizzative e di funzionamento della Consulta, nonchè l'insieme degli atti sui quali tale organismo sarà chiamato ad esprimere un parere consultivo obbligatorio e formale.

#### Art. 16

##### (Istanze, petizioni e proposte)

1. I cittadini singoli o associati possono presentare al Sindaco istanze, petizioni e proposte finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Il Sindaco, ricevute tali richieste, ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

3. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove

reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

#### Art. 17

(Partecipazione al procedimento amministrativo)

1. I cittadini ed i soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi, qualora siano coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire e di prendere visione dei relativi atti salvo che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. Con norma regolamentare verranno disciplinate le forme e le modalità di partecipazione degli interessati alla formazione dell'atto.

#### Art. 18

(Diritto di accesso agli atti)

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso a tutti i documenti amministrativi prodotti o comunque tenuti dall'amministrazione comunale.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati nel regolamento, il quale disciplina anche i profili operativi dell'accesso agli atti, con modalità tali da assicurare la tempestività dell'esercizio del diritto medesimo.

#### Art. 19

(Forme di consultazione della popolazione)

1. Il Comune promuove idonei strumenti di partecipazione e di consultazione della popolazione finalizzati a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione fra amministratori ed amministrati in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. Le forme di consultazione ammesse sono:

- l'assemblea della popolazione;
- il referendum consultivo.

#### Art. 20

(Assemblea della popolazione)

1. L'Assemblea della popolazione del Comune ha lo scopo di informare i cittadini sui principali problemi locali e di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali.

2. Tale forma di consultazione può riguardare l'intera popolazione del Comune, oppure gli abitanti di una singola frazione.

3. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco su propria iniziativa o su richiesta firmata di almeno 100 cittadini elettori, per quella generale, e di almeno 50 per quella frazionale.

4. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 21  
(Referendum consultivo)

1. L'Amministrazione comunale riconosce nel referendum consultivo un importante strumento di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.

2. Il Sindaco indice il referendum consultivo, previa deliberazione della Giunta Comunale, quando lo richiedano almeno 400 cittadini elettori del Comune.

3. Formano oggetto di referendum consultivo tutte le materie di esclusiva competenza locale fatte salve quelle in materia di tributi locali o quelle che risultino avere un contenuto vincolato per effetto di una norma statale o regionale.

4. Sull'ammissibilità dei quesiti referendari e quindi sulla conseguente indizione del referendum consultivo si pronuncia la Conferenza dei Capigruppo verificando la regolarità e la chiarezza delle richieste referendarie e delle firme raccolte entro 60 giorni dalla presentazione delle richieste stesse.

5. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

6. Non può essere proposto referendum consultivo una volta indetti i comizi elettorali o comunque in coincidenza con altre operazioni di voto.

7. E' fatto divieto di proporre analogo referendum consultivo prima che siano trascorsi 5 anni.

8. Il referendum consultivo viene sospeso, previo parere della Conferenza dei Capigruppo, qualora il Consiglio Comunale si adegui alla proposta fatta dai promotori o per scioglimento del Consiglio Comunale.

9. Le modalità di svolgimento del referendum (i requisiti di ammissibilità, i tempi, gli aspetti organizzativi, il quorum per la validità della consultazione, la proclamazione dei risultati) dovranno essere disciplinate da apposito regolamento.

10. Il Consiglio Comunale dovrà deliberare in merito all'argomento proposto con referendum entro 90 giorni dalla data di proclamazione dei risultati.

Art. 22  
(Sportello per le relazioni con i cittadini)

1. Al fine di promuovere una reale partecipazione democratica alla vita del Comune e di garantire il rispetto dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, nell'ambito della struttura organizzativa comunale deve essere assicurata

una attività di pubblica relazione facente capo ad un ufficio e denominata sportello per le relazioni con i cittadini e le associazioni.

2. Tale sportello ha il compito di:

- fornire tutte le informazioni richieste dai cittadini;
- curare i rapporti con la stampa;
- coordinare l'attività pubblicistica ed informativa della amministrazione comunale con particolare riferimento alla pubblicazione del periodico Dialogo;
- costituire l'archivio pubblico delle istanze, petizioni e proposte popolari;
- gestire i rapporti con le associazioni;
- raccogliere le segnalazioni di carenze e disfunzioni nei servizi comunali, nonché i reclami di cittadini singoli o associati che si ritengano lesi da comportamenti attivi o omissivi dell'amministrazione comunale.

3. Per la denuncia dei casi di abuso o ritardo ingiustificato nell'attività degli uffici comunali vengono predisposti appositi moduli, nei quali gli interessati possono formulare i propri rilievi critici.

4. Tali moduli, debitamente firmati, sono immediatamente inoltrati al Sindaco, il quale, effettuati i riscontri e le verifiche del caso presso gli uffici competenti, fornisce risposta scritta agli interessati entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

5. Il Sindaco presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta dallo sportello nell'anno precedente, indicando, in particolare, le disfunzioni riscontrate, suggerendo i rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio e resa pubblica.

### TITOLO III GLI ORGANI ELETTIVI

#### Art. 23 (ORGANI)

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

### CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

#### ART. 24 (Ruolo del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale, in quanto organo eletto direttamente dai cittadini, rappresenta ed interpreta gli interessi generali della Comunità e, in relazione ad essi, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo sull'attività dell'Ente al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi stabiliti nei suoi atti fondamentali.

2. Costituiscono atti fondamentali tutti gli atti normativi e regolamentari, di programmazione economica e finanziaria, di pianificazione territoriale ed urbanistica, di organizzazione generale e quanto altro previsto dalla legge.

3. Ogni atto fondamentale deve contenere le finalità da raggiungere, l'individuazione delle azioni da svolgere e la definizione degli strumenti da utilizzare compresa la destinazione delle risorse eventualmente necessarie al conseguimento degli obiettivi.

Art. 25

(Competenze ed attribuzioni)

1. Il Consiglio esercita i poteri e le competenze attribuitegli dalla legge conformandosi ai principi fondamentali stabiliti nel presente Statuto e nei regolamenti di attuazione.

2. In particolare il Consiglio:

- a) convalida gli eletti;
- b) esercita l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare attraverso l'approvazione e le successive modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
- c) adotta il Piano di sviluppo economico e sociale della Comunità, il Piano regolatore generale ed i relativi piani e programmi di attuazione di questi atti fondamentali della programmazione comunale, raccordandoli con gli strumenti programmatici dello Stato, della Regione e della Provincia;
- d) organizza l'erogazione dei servizi valorizzando la collaborazione con i Comuni vicini e con gli Enti sovracomunali allo scopo di migliorarne l'efficienza e l'economicità;
- e) impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, di trasparenza e di legalità per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Art. 26

(Insediamento e convocazione)

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione; è convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:

- convalida degli eletti;
- comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
- discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.

2. Il Sindaco convoca il Consiglio, formula l'ordine del giorno e ne presiede e dirige i lavori secondo le norme regolamentari.

3. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale.

5. Il Consiglio è convocato in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

6. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.

7. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 6 è ridotto a 24 ore.

8. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:

- a) mediante il messo comunale;
- b) mediante telegramma o raccomandata;
- c) mediante consegna dell'avviso da parte di altro incaricato a mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta;
- d) mediante modalità equipollenti, previste dal regolamento del Consiglio Comunale.

9. In caso di assenza del Sindaco, il Consiglio Comunale, sarà presieduto dal Vice Sindaco e, di seguito, dagli altri assessori in ordine di anzianità elettiva, solo se questi membri della Giunta siano anche Consiglieri; qualora non siano presenti in aula il Sindaco e altri assessori, che abbiano titolo per presiedere il Consiglio, il Consiglio Comunale sarà presieduto dal Consigliere anziano o dal Consigliere che segue in ordine di anzianità elettiva.

#### Art. 27 (CONSIGLIERE ANZIANO)

1. E' consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

2. Se due o più consiglieri hanno ottenuto lo stesso numero di voti, vale l'anzianità di età.

3. Nel caso di impedimento o impossibilità, svolge le funzioni di consigliere anziano il secondo degli eletti e così di seguito.

#### Art. 28 (FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E VOTAZIONI)

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei Consiglieri assegnati.

2. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che siano richieste dalla legge o dal presente statuto maggioranze qualificate.

3. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

4. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.

5. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

6. Per determinare la maggioranza dei presenti si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 3 e 4.
7. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.
8. In via generale, le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Il regolamento può stabilire i casi particolari nei quali il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
9. Ogni deliberazione, comprese quelle riguardanti persone, viene assunta con votazione palese.
10. Ogni proposta sottoposta all'esame del Consiglio corredata dai pareri dei funzionari, previsti dalla legge, si deposita, nei modi previsti dal regolamento, almeno quarantotto ore prima della riunione perchè i consiglieri possano prenderne visione.

#### Art. 29

##### (Attribuzioni dei consiglieri)

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I consiglieri comunali, esercitano i propri poteri senza vincolo di mandato e, secondo le procedure previste dal regolamento, hanno diritto di:
  - presentare proposte di deliberazione su tutte le materie di competenza del Consiglio, indicando, qualora tali proposte prevedano spese, i mezzi per farvi fronte;
  - formulare interrogazioni e mozioni.
3. Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli organi ed uffici comunali tutte le informazioni ed i documenti utili all'espletamento del proprio mandato. Per l'esercizio dei propri poteri e diritti egli può chiedere altresì l'ausilio tecnico del Segretario Comunale.
4. I Consiglieri residenti in altro Comune sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la notifica degli atti relativi al proprio mandato. In caso di mancata elezione di domicilio le notifiche di cui sopra vengono effettuate con comunicazione telegrafica.

#### Art. 30

##### (Decadenza e dimissioni)

1. Il Consigliere comunale ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni nelle quali sia stato nominato.
2. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio è dichiarato decaduto. La proposta di decadenza si esercita d'ufficio e deve essere notificata al Consigliere almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale fissata per il suo esame.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto al Consiglio; esse sono efficaci fin dal momento della presentazione e sono irrevocabili.

4. La surrogazione del Consigliere dimissionario deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 31  
(Gruppi Consiliari)

1. I Consiglieri eletti si costituiscono in gruppi consiliari ed eleggono il proprio capogruppo dandone comunicazione scritta al Segretario Comunale.

2. In mancanza di designazione, assume le funzioni di Capogruppo il consigliere, non appartenente alla Giunta, che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.

Art. 32  
(Conferenza dei Capigruppo)

1. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, parificata alle commissioni permanenti e composta dal Sindaco, che la presiede, da tutti i Capigruppo consiliari e dal Segretario Comunale.

2. I compiti principali della Conferenza sono i seguenti:

- collabora con il Sindaco nell'organizzazione dei lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari;
- decide sull'ammissibilità dei quesiti referendari.

3. Il regolamento definisce dettagliatamente le competenze e le norme di funzionamento della Conferenza.

Art. 33  
(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio Comunale istituisce commissioni consultive nel rispetto del criterio proporzionale in modo che in ciascuna commissione siano rappresentate le minoranze.

2. Le commissioni consiliari possono essere ordinarie o speciali.

3. Le commissioni ordinarie sono permanenti, sono competenti per materia o gruppi di materie affini ed hanno il compito di svolgere l'esame preparatorio degli atti del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

4. Le commissioni speciali sono temporanee e vengono istituite per compiere studi, indagini e inchieste su specifiche questioni individuate dal Consiglio Comunale.

5. Nei loro lavori le commissioni si avvalgono della collaborazione e delle informazioni fornite dagli uffici comunali. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di intervenire ai lavori delle commissioni.

6. La costituzione delle commissioni viene attuata con delibera consiliare. Il Regolamento definirà il numero delle commissioni da istituire, la composizione, le competenze, i poteri, il funzionamento, nonché le forme di pubblicità.

## CAPO II LA GIUNTA

### Art. 34 (COMPOSIZIONE)

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 6 Assessori, fra cui Vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può nominare Assessori, in numero non superiore a due, cittadini al di fuori dei componenti del Consiglio, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.
5. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

### Art. 35 (Indirizzi generali di governo)

1. La proposta degli indirizzi generali di governo è depositata a cura del Sindaco, presso l'Ufficio del Segretario Comunale almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alle elezioni.
2. Ciascun consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.
3. La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco.
4. Dopo l'esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con l'approvazione degli indirizzi generali di governo.

### Art. 36 (Ruolo e competenze)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune. Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale ed attua gli indirizzi generali contenuti negli atti fondamentali approvati dallo stesso.
2. In particolare, la Giunta, nell'esercizio delle funzioni di governo dell'Ente:

- a) compie tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri organi o soggetti;
- b) propone al Consiglio i regolamenti;
- c) predispone lo schema di bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo con le relative relazioni previste dalla legge;
- d) assume iniziative di impulso e di raccordo con gli organi della partecipazione;
- e) autorizza il Sindaco a stare in giudizio;
- f) riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione dei programmi.

Art. 37  
(Dimissioni)

1. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
2. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.

Art. 38  
(Mozione di sfiducia)

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia è depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
3. Una copia della mozione di sfiducia deve essere notificata al Sindaco, a mezzo del messo comunale, a cura del Segretario Comunale, entro due giorni dalla presentazione.
4. Il Sindaco ha facoltà di inviare memorie scritte ai Consiglieri a giustificazione del suo operato.
5. Il Consiglio è convocato in via d'urgenza entro i termini previsti dalla legge.
6. Ai Consiglieri viene inviata copia della mozione di sfiducia con gli eventuali allegati ed eventuali giustificazioni del Sindaco.
7. La mozione di sfiducia può essere ritirata prima dell'inizio della discussione da tutti i presentatori, con atto sottoscritto davanti al Segretario Comunale.
8. Il dibattito si conclude con le dichiarazioni del Sindaco. La mozione di sfiducia viene posta ai voti dopo il dibattito.

Art. 38 bis  
(Adunanze e deliberazioni)

1. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche. Alle riunioni possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.
2. Si applicano alla Giunta le disposizioni, dettate dallo Statuto, per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle, nonché le dimissioni degli assessori.
3. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale.

### CAPO III IL SINDACO

#### ART. 39 (Il Sindaco)

1. Il Sindaco:
  - a) promuove la conclusione di accordi di programma;
  - b) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale;
  - c) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'Ente, informazioni ed atti anche riservati;
  - d) esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge;
  - e) stipula, in rappresentanza dell'Ente, i contratti e le convenzioni, quando il Segretario sia ufficiale rogante;
  - f) emette ordinanze nelle materie riservate alla sua competenza;
  - g) rappresenta il Comune in giudizio sia come attore sia come convenuto;
  - h) rilascia le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
  - i) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  - l) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza ed espropri, che la legge assegna alla competenza del Comune.
2. Si configura come mandato l'aver esercitato per un periodo anche minimo la carica di Sindaco.

#### Art. 40 (Vice Sindaco e incarichi agli Assessori)

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori, il Vice Sindaco, che lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.
2. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.
3. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
4. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

## CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

### Art. 40 bis (Astensione obbligatoria)

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri del coniuge e di loro parenti o affini.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

### Art. 40 ter (Nomine)

1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perchè il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.
2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

## TITOLO IV L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

### Art. 41 (Struttura amministrativa)

1. L'organizzazione strutturale e operativa degli uffici e dei servizi è informata ai principi della partecipazione e della razionalizzazione delle procedure, al fine di conseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Ente.
2. L'organizzazione strutturale del Comune si articola in unità organizzative per aree omogenee di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità.
3. Ogni unità organizzativa utilizza autonomamente i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, secondo criteri di economicità.
4. Il Responsabile dell'unità organizzativa, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza il lavoro secondo criteri di efficienza.

5. Le unità organizzative, coordinate dal Segretario, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche costituendo unità speciali per progetti determinati. In tal caso, il Sindaco su proposta del Segretario individua un responsabile di progetto ed assegna gli eventuali mezzi necessari.
6. Spetta al Segretario Comunale collegare la struttura organizzativa con gli organi politici, sia per la formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'Ente, sia per fornire elementi di conoscenza e valutazione tecnica utili all'analisi dei risultati.
7. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.
8. I responsabili dei servizi sono da individuarsi nei dipendenti comunali che ricoprono la qualifica apicale delle unità organizzative esistenti - area o settore.
9. Ai responsabili dei servizi compete l'esercizio di funzioni di direzione, consulenza, propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo dell'unità cui sono preposti, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici ed in particolare quella dei pareri obbligatori di competenza da esprimersi su ogni proposta di deliberazione ai sensi della Legge n.142/1990 e quella della necessaria istruttoria o di altro adempimento procedimentale ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo da parte degli organi competenti ai sensi della Legge n.241/90. Gli stessi sono inoltre responsabili del rendimento e della disciplina del personale assegnato alla propria area.
10. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

Art. 42  
(Il Segretario)

1. Il Segretario nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende e dirige lo svolgimento delle funzioni amministrative comunali e coordina l'attività dei responsabili delle unità organizzative.
2. Egli partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, curandone la verbalizzazione, è responsabile della corretta istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi.
3. Oltre alle specifiche funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, cura l'attuazione dei provvedimenti amministrativi che non sono di competenza di singoli responsabili di procedimento.
4. Il Segretario roga i contratti nei quali l'Ente è parte, ha interesse o è destinatario e, nell'ambito della consulenza legale, qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge, svolge per conto dell'Ente attività con rilievo esterno.

5. Nello svolgimento dell'attività di coordinamento e di direzione degli uffici, il Segretario convoca periodiche riunioni con i responsabili di unità organizzativa e con i dipendenti ed emana circolari e direttive volte alla semplificazione, alla trasparenza, all'efficacia e all'efficienza dell'attività amministrativa.

Art. 43  
(Il Vicesegretario)

1. E' istituita la figura del Vicesegretario secondo le modalità previste nel Regolamento.

Art. 44  
(Incarichi a tempo determinato)

1. Per comprovate esigenze di operatività, funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa, la Giunta, nel rispetto degli atti fondamentali e degli indirizzi del Consiglio, può deliberare l'assunzione, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con decisione motivata, di diritto privato, di persone dotate di idonea preparazione per ricoprire il posto di responsabile di unità organizzativa o per incarichi di elevata specializzazione.

2. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, la Giunta può avvalersi, altresì, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

TITOLO V  
ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 45  
(Forme di gestione)

1. La gestione di attività comunali che abbiano per oggetto la produzione di beni o servizi volta a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale, può essere effettuata nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi;
- c) tramite Società per Azioni a prevalente capitale pubblico.

2. Particolare rilevanza viene attribuita all'associazionismo e al volontariato nella gestione dei servizi sociali.

Art. 46  
(Gestione in economia)

1. Il Comune gestisce in economia quei servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche si prestano particolarmente a tale tipo di gestione anche sulla base di valutazioni di ordine economico che ne accertino la convenienza.

2. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati dal regolamento il quale dovrà prevedere le modalità per il contenimento dei costi e per il conseguimento di livelli qualitativi elevati.

Art. 47

(La concessione a terzi)

1. Il Consiglio, quando intervengono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi comunali in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio in modo tale che il rapporto costi-benefici realizzi l'interesse pubblico generale.
3. La scelta del contraente al quale concedere la gestione del servizio deve essere effettuata nel rispetto delle procedure di gara previste dalla legge e dal regolamento.

Art. 48

(Società per azioni)

1. Il Comune può partecipare a Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la fondazione, per la gestione di servizi di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale.
2. Il Consiglio Comunale può approvare, altresì, la partecipazione del Comune a società di capitale allo scopo di promuovere la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza sociale per lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 49

(Principio di collaborazione)

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con i Comuni limitrofi al fine di coordinare ed organizzare efficientemente l'erogazione dei servizi a vasta scala.
2. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti locali, va organizzata attraverso accordi ed intese di cooperazione sulla base degli strumenti e degli istituti previsti dalla legge.

Art. 50

(Convenzioni)

1. Il Comune per la gestione di servizi o l'espletamento di funzioni può stipulare con altri Comuni o con la Provincia apposite convenzioni nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie reciproche.
2. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 51  
(Consorzi)

1. Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungano maggiori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un consorzio con altri comuni o con la Provincia.
2. La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione da parte del Consiglio comunale, dello Statuto e di una convenzione avente il contenuto di cui al precedente art.50.
3. Al consorzio si applicano le norme previste per le aziende speciali di cui all'art.23 della Legge 8 giugno 1990, n.142 in quanto compatibili.

Art. 52  
(Accordi di programma)

1. Per la definizione e la realizzazione di opere, interventi e programmi di particolare importanza nei quali siano coinvolti diversi soggetti sia pubblici che privati e si renda quindi necessaria una complessa azione di coordinamento, il Comune, in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di accordi di programma con i soggetti interessati.
2. Tali accordi, oltre alle finalità perseguite, devono prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
  - a) determinare i tempi e le modalità delle azioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'accordo;
  - b) definire, attraverso il piano finanziario, i costi e le fonti di finanziamento;
  - c) assicurare il coordinamento e la relativa regolazione dei rapporti fra gli enti coinvolti.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale e nell'osservanza delle formalità previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

TITOLO VII  
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 53  
(Principi e criteri)

1. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato. Il Comune disciplina con apposito regolamento le procedure di contabilità.
2. Il collegamento fra la programmazione comunale e le risorse finanziarie acquisibili per la sua attuazione viene realizzato attraverso la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio pluriennale ed il Bilancio annuale.

3. La verifica dei risultati della gestione si attua con il Conto Consuntivo, accompagnato da una relazione illustrativa della Giunta nella quale devono essere espresse valutazioni sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione condotta, in rapporto agli obiettivi stabiliti ed ai costi sostenuti.

4. A tale scopo tutti i documenti contabili comunali devono essere redatti in modo da consentire una lettura per programmi e per progetti per favorire, accanto al controllo finanziario e contabile, anche quello economico ed organizzativo sulla gestione del Comune.

Art. 54  
(Il Revisore dei Conti)

1. Il Revisore dei Conti esercita il controllo sulla regolarità della gestione contabile, economica e finanziaria del Comune svolgendo le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

2. Per l'esercizio delle sue prerogative il Revisore ha diritto di accesso diretto agli atti e ai documenti del Comune e si avvale della collaborazione del Segretario Comunale che provvede a fornirgli tutte le informazioni e i dati richiesti e disponibili.

3. Il Revisore partecipa, con funzioni consultive, alle sedute del Consiglio relative all'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo. Egli partecipa, inoltre, su invito del Sindaco, a tutte le sedute del Consiglio e della Giunta in cui si trattino argomenti di rilevante interesse economico e finanziario aventi un impatto diretto sulla gestione.

4. Il regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei Conti e ne specifica le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, individuando forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sua sfera di attività e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 55  
(Controllo di gestione)

1. Per definire in maniera compiuta il sistema complessivo dei controlli interni dell'Ente, la Giunta Comunale individua metodi, indicatori e parametri in grado di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. In particolare tali strumenti devono essere idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra obiettivi e realizzazioni e l'individuazione delle relative cause e responsabilità.

TITOLO VIII  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56  
(Revisione dello Statuto)

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dalla legge.
2. Le proposte di modifica, prima di essere esaminate dal Consiglio, devono essere sottoposte al parere della Commissione consiliare competente e della Consulta delle associazioni.
3. L'eventuale proposta di abrogazione dello Statuto deve essere necessariamente accompagnata dalla proposta di un nuovo Statuto.

Art. 57  
(Revisione dei regolamenti)

1. I vigenti regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con la legge e col presente Statuto, sino alla loro revisione.
2. La predisposizione degli schemi dei nuovi regolamenti e delle proposte di aggiornamento di quelli esistenti spetta alla Giunta Comunale.

Art. 58  
(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso per trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune.
2. Lo Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione e da quel momento cessa l'applicazione delle norme transitorie previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142.
3. La Giunta Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.
4. Le disposizioni che adeguano lo Statuto al Capo 2° della Legge n.81/93 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate in base alla citata legge.